

Rev. 6 settembre 2023

Modello di organizzazione e di gestione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni

PARTE GENERALE



CEB IMPIANTI S.P.A.
Via dell'Assino, 13/15 - Fraz. Semonte
06024 GUBBIO (PG)
Partita Iva 01392380547

PARTE GENERALE

INDICE

- 1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
 - 1.1 La responsabilità amministrativa degli enti
 - 1.2 Le “linee Guida” di Confindustria
 - 1.3 Le tipologie dei reati presupposto
 - 1.3 bis Modifica legislativa dell’art. 6 D.lgs. 231/2001 ed il whistleblowing
 - 1.4 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01
- 2. storia ed organizzazione della Società CEB Impianti S.P.A.**
 - 2.1 Le certificazioni della società Ceb Impianti S.P.A.
 - 2.2 Finalità dell’adozione del Modello
 - 2.3 Destinatari del Modello
 - 2.4 Struttura del Modello
 - 2.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie
- 3. Organismo di Vigilanza**
 - 3.1 Nomina ed attribuzioni
 - 3.2 Requisiti dell’Organismo e dei suoi componenti
 - 3.3 Cause di ineleggibilità e di decadenza
 - 3.4 Funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
 - 3.5 Referente aziendale
 - 3.6 Flussi informativi
 - 3.7 Gestione delle segnalazioni
 - 3.8 Aggiornamento del Modello
- 4. Sistema sanzionatorio**
 - 4.1 Obbligatorietà del sistema sanzionatorio
 - 4.2 Destinatari del sistema sanzionatorio
 - 4.3 Il sistema disciplinare relativo ai dipendenti
- 5. Comunicazione e pubblicizzazione del Modello**
 - 5.1 Formazione del personale
 - 5.2 Verifiche periodiche

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 231/01

In attuazione degli obblighi previsti da atti internazionali dell'Unione Europea e dalla Convenzione OCSE stipulata a Parigi nel settembre 1997, è stato promulgato nel nostro Paese il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 titolato: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 (d'ora in avanti d.lgs. 231/01 o Decreto) ha introdotto nell'ordinamento giuridico Italiano il concetto, del tutto innovativo, della responsabilità in sede penale delle società per fatti illeciti compiuti dai propri amministratori e/o dipendenti nell'esercizio della propria attività, ferma restando la penale responsabilità dell'illecito commesso dalla persona fisica.

Il suddetto decreto legislativo, più precisamente, ha introdotto nell'ordinamento giuridico Italiano un regime di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche e degli altri enti sopra specificati, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente reato e che mira a coinvolgere, nella punizione del medesimo, l'ente nel cui interesse od al cui vantaggio tale reato sia stato commesso.

Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all'altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze

sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l'altro, "coperto" da polizze assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 C.P. prevedono un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l'organizzazione, né i soci possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'organizzazione. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'organizzazione, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Inoltre, dalla responsabilità non vengono escluse anche le società "Capogruppo", allorquando risulti che il reato commesso nell'interesse della "Controllata" (anche solo di fatto) sia derivato da "indicazioni" chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell'interesse della stessa Capogruppo.

Il Legislatore ha previsto la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente all'applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.

L'art. 6 e l'art. 7 del Dlgs 231, infatti, contemplan una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in avanti M.O.G.) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali contemplati dalla norma, come verrà illustrato di seguito.

Lo scopo del presente documento, quindi, è quello di descrivere il Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa della Società Ceb Impianti S.P.A. (d'ora in avanti Ceb), che costituisca anche adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231.

Il Cuore del presente Modello di organizzazione e gestione è descrivere le modalità con cui viene valutato il livello di rischio di compimento dei reati presupposto da parte di Ceb Impianti in ordine all'applicazione della normativa ex d.lgs. 231/01. L'obiettivo è quello di garantire l'identificazione dei processi a rischio di illecito (e delle relative attività),

individuando le modalità di controllo dei c.d. punti critici al fine di predisporre adeguate attività di monitoraggio e/o adeguamento degli stessi processi, atte a prevenire la realizzazione di un reato presupposto.

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il d.lgs.231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti e società per comportamenti illeciti commessi dai propri amministratori e/o dipendenti, condizionandola alla presenza di tre condizioni:

- a) che sia stato commesso uno dei reati specificatamente previsti dal decreto (chiamati “reati presupposto” ed il cui elenco è riportato più avanti);
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente (valutazione da effettuare ex ante) o che comunque questo ne abbia tratto vantaggio (valutazione che verrà effettuata ex post, quindi dopo la commissione del reato presupposto);
- c) che il reato sia stato commesso da una delle due categorie dei seguenti soggetti:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. "soggetti in posizione apicale");
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. "soggetti subordinati");

Il Decreto prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità distinguendo il caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso di reato commesso da loro sottoposti.

Per espressa previsione legislativa l'ente non risponde dei reati c.d. presupposto sia nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati, che hanno commesso il reato, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi sia nel caso in cui l'ente provi che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ed il relativo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. Organismo di Vigilanza e controllo, d'ora in avanti O.d.V.);
- le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

La mera adozione del Modello, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non esclude ex lege la responsabilità degli enti, essendo necessario che il modello sia efficacemente attuato da parte dell'ente ed effettivamente applicato dall'ente medesimo.

A norma dell'art. 6, 2° comma del Decreto, il M.O.G. risulta idoneo ed efficace per la prevenzione della commissione dei reati se risponde alle seguenti esigenze:

- a) deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (chiamati, rispettivamente, “attività o processi sensibili”);
- b) deve prevedere specifici protocolli e/o procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) deve individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) deve prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo;
- f) deve gestire il sistema delle segnalazioni nell'ambito della tutela garantita al whistleblower.

In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).

Inoltre il MOG deve essere sottoposto, al fine di garantire un'effettiva applicazione, ad una verifica periodica che può determinare una modifica del documento qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ivi previste, oppure intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna". Infatti, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", invece, non basta che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione ma occorre che abbia anche affidato ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento. È altresì necessario che l'Organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo e che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il Modello (pertanto in giudizio si ha la c.d. inversione dell'onere della prova).

L'adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "non colpevolezza" ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

Con riferimento all'inserimento dei contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime è ritenuto valido il Modello quando questo è adottato ed efficacemente attuato assicurando un Sistema della Sicurezza che risponda ai seguenti obblighi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il Modello organizzativo deve pertanto includere:

1. un Sistema di registrazione della reale ed avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate sulla base delle dimensioni dell'azienda;
2. un'articolazione delle funzioni tale da garantire adeguate competenze tecniche e poteri per verificare, valutare, gestire e controllare il fattore rischio e specifico organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni emanate e delle regole indicate nel Modello;
4. un Sistema di controllo e reporting che valuti l'attuazione e l'implementazione nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
5. mirate prassi atte al riesame del Modello in occasione dei controlli effettuati, nel caso di incidenti di percorso o di violazioni emerse, in occasione di variazioni dell'assetto organizzativo o societario dell'azienda e nell'attività di progresso scientifico e tecnologico.

1.2 Le “linee guida” di Confindustria

I M.O.G. essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, secondo quanto previsto dal comma 3° dell'art. 6 del Decreto.

La predisposizione di questo Modello si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 28.06.2004, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 e successivamente a marzo 2014.

Le linee guida di Confindustria sono state da ultimo aggiornate a giugno 2021, con l'auspicio che, le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella

costruzione del proprio modello e che, d'altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese come CEB per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo adeguamento.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineate nelle Linee Guida di Confindustria, per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- l'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reati previsti dal Decreto, contenuti in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nel 2014 e poi a giugno 2021 è stato aggiornato il testo del 2008 delle Linee Guida alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale, in particolare è stato inserito il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto (che è stato già oggetto di nuovi interventi legislativi); il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. Inoltre è stata dedicata una parte all'approfondimento dei reati presupposto attraverso apposite case study.

Nelle linee guida di giugno 2021 e con riferimento alla Parte Generale si è segnalata l'opportunità di considerare l'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con specifico approfondimento in materia di compliance fiscale. Nella Parte Speciale, invece, vengono indicate nelle linee guida le nuove ipotesi di reato-presupposto (dagli eco-reati alle nuove fattispecie contro la Pubblica Amministrazione, fino agli illeciti penali di frode nelle pubbliche forniture, abuso d'ufficio, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e di contrabbando), precedute da alcune utili considerazioni di carattere introduttivo e accompagnate, secondo uno schema oramai consolidato e mutuato nei Modelli 231, dall'indicazione delle Aree sensibili cd. "a rischio-reato" e dalla previsione dei Presidi di Controllo di natura preventiva.

Le linee guida aggiornate a giugno 2021 prevedono le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 deve articolarsi, nello specifico: a) l'identificazione dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare

all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali; b) la progettazione del sistema di controllo (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso. Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un: sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente. In queste ipotesi, sempre secondo le linee guida di Confindustria, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme

prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.3. Le tipologie dei reati presupposto

I reati inizialmente previsti dal Decreto che, sussistendone le condizioni, determinano la responsabilità amministrativa dell'ente, erano riconducibili alle tipologie della truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ed alla corruzione, ma, con successive leggi, sono stati aggiunti molti altri reati. Di seguito vengono riportati i titoli degli articoli del decreto che individuano le tipologie dei reati, a cui sono stati aggiunti di recente altri reati presupposto (da ultimo il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 che ha innovato l'art. 25-quinquies comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introducendo l'art. 609 undecies del Codice Penale, e cioè l'adescamento di minori; la legge 17 aprile 2014 n. 62 che ha modificato l'art. 416-ter del codice penale il c.d scambio elettorale politico-mafioso ed infine l'introduzione il 4 dicembre 2014 dell'art. 648 ter 1) C.P. e cioè il reato di autoriciclaggio); la legge del 22 maggio 2015 n. 68 entrata in vigore il 29 maggio 2015 ha introdotto nuovi reati presupposto in materia di delitti contro l'ambiente implementando il Codice Penale con una serie di delitti ambientali: è stato modificato l'art. 25 - undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stato introdotto l'art. 452 -bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452 -quater c.p. (disastro ambientale), art. 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), Art. 452- octies c.p. (circostanze aggravanti); la legge del 27 maggio del 2015 n. 69 ha modificato la disciplina sanzionatoria in materia dei delitti contro la p.a., ha introdotto nuove disposizione in materia reati societari.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) ha novellato il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 C.C. estendendo il novero dei soggetti attivi ed includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraeco", qualora

ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo".

Si specifica che il soggetto attivo (e cioè quelli individuati nella norma come enucleati nella parte speciale del MOG di CEB Impianti S.P.A. è detto intraneo, poiché assume la qualifica richiesta dalla fattispecie incriminatrice, mentre l'altro è denominato "extraneus", in quanto non occupa un ruolo o una carica e non ha alcun potere fra le mani. Difatti, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. I reati di danno si distinguono dai reati di pericolo poiché i primi offendono il bene giuridico protetto dalla norma penale mentre i secondi si limitano a metterlo in pericolo.

Sempre il d.lgs. 38 del 2017 ha introdotto l'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati.

È stato altresì introdotto l'art. 2635-ter del codice civile che va a disciplinare le pene accessorie in caso di condanna per i reati di istigazione alla corruzione e corruzione tra privati.

Inoltre, con il decreto n.38 si è intervenuto sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Infine, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. "spazza corrotti" ha introdotto diverse novità in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.

Nella realtà societaria di CEB Impianti le novità di rilievo della nuova legge sono:

- l'inasprimento delle pene per i delitti di corruzione (ex articolo 318 del Codice Penale) e

appropriazione indebita (ex 646 del Codice Penale ma NON reato 231);

- la modifica della condizione di procedibilità per reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) che con la nuova normativa diventano perseguibili d'ufficio;
- l'aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 per reati contro la P.A

La modifica dell'art. 25 D.lgs. 231 01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" che è stato così riformato:

a) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che - dalla reclusione da uno a tre anni - passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

b) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

c) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto riguarda l'inasprimento della pena per il reato di corruzione impropria, ovvero quando il pubblico ufficiale si fa corrompere in cambio del compimento di un atto legato al suo ufficio, la pena è aumentata da un anno a 3 anni di reclusione nel minimo, e da 6 a 8

anni nel massimo.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha inserito l'art. 25quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo, sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal giorno 30 luglio 2020) ha esteso nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente. La novella richiama fattispecie di diritto

penale tributario; viene ampliato anche il novero dei reati in danno della PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti per la commissione di **reati tributari** si vengono a inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “**nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**”, in ottemperanza a quanto previsto dalla c.d. Direttiva PIF (U.E. 2017/1371).

Le nuove fattispecie di reato tributari potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “**nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Inoltre, il D.Lgs. 75/2020 ha modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione.

Al comma primo dell'art. 24 il D.lgs. 75/2020 aggiunge il **delitto di frode nelle pubbliche forniture** ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote; è stato altresì aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal co. 2 (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e le sanzioni interdittive previste dal co. 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e) (e cioè il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25 comma, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di **peculato** di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);

- Il reato di **abuso d'ufficio** di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Infine, il D.lgs. 75/2020 introduce nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "**Contrabbando**", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- Un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In data 30.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che apporta delle

modifiche, **ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.**

In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);

- l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;

la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, **a tutela del lavoro** e per esigenze indifferibili. Detta Norma ha apportato modifiche significative al D. Lgs. 81/08, riguardo i seguenti articoli:

art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”

art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”

art. 13, sulla “Vigilanza”

art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”

art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”

art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

art. 51, sugli “Organismi paritetici”

art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”

art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”

art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”

art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

art. 99, sulla “Notifica preliminare”.

Tale norma è stata introdotta nella nostra legislazione vista l’urgenza di un miglioramento concreto sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la succitata il Legislatore ha rafforzato ulteriormente le misure già contenute nel decreto D.lg. n. 146/2021 prevedendo un’ulteriore “stretta” per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il 14 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001 , allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto.

Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l’art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse od a vantaggio dell’ente. La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all’utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un’apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale nel Codice penale s’inserisce il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. La tutela dei bene

culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Il nuovo art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l'ulteriore applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

1.3 bis Modifica legislativa dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 ed il whistleblowing

Con la legge del 30 novembre 2017, n. 179 - entrata in vigore il 29/12/2017 - all'art. 6 del D.lgs., 231 del 2001 è stato inserito il comma 2 bis del seguente tenore:

"I modelli di cui alla lett. a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

In sintesi, con la riforma si garantisce la tutela nei confronti dei soggetti denunciati. La legge affronta questo tema, da una parte, richiedendo la previsione, da parte dei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; dall'altra, prevedendo il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

I modelli di organizzazione dovranno anche prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti

del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il c.d. whistleblowing - istituto nato per tutelare in primis i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione - ha trovato pertanto applicazione anche nel settore privato.

In virtù di tale riforma, rilevanti sono le novità introdotte nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti; difatti i modelli di organizzazione 231 dovranno ora prevedere uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

CEB Impianti in seguito alla riforma testé citata aveva già ritenuto opportuno - prima della riforma del 2023 - che fosse l'O.D.V. dell'azienda - quale ente terzo ed autonomo - a gestire le segnalazioni attraverso un apposito canale telematico gestito solo dai membri esterni dell'organismo di vigilanza per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. **Il 15 marzo 2023** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che attua la Direttiva europea 2019/1937 in materia di segnalazione degli atti illeciti; si tratta della nuova normativa italiana in materia di whistleblowing.

Il Decreto Legislativo **n. 24 del 10 marzo 2023** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", ha allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) introducendo altresì le c.d. "segnalazioni esterne".

L'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – è diventato con la riforma l'unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 con la suddetta modifica è stato implementato nei seguenti termini:

2 bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

2 ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4 bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Con la novità legislativa si è reso necessario per CEB implementare la disciplina sul whistleblowing che era già prevista nel modello e nel codice etico.

In tal senso, nel codice sanzionatorio vengono previste una serie di **sanzioni** per condotte attraverso le quali la società **potrebbe ostacolare la segnalazione** o, apprendere o rivela indebitamente l'identità del segnalante. Le sanzioni sono altresì previste per l'ODV che ha il compito di gestire le suddette segnalazioni.

Il nuovo decreto, hanno anche incluso tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori (la vecchia normativa parlava solo dei dipendenti). Per quanto riguarda i canali di segnalazione, il decreto prevede la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato.

Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:

1. L'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
2. il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

Tali incombenzi verranno disciplinati in apposito documento da CEB Impianti.

CEB Impianti SPA in seguito alla riforma testé citata, ritiene opportuno che sia ancora l'O.D.V. della società quale ente terzo ed autonomo a gestire le segnalazioni attraverso un apposito canale telematico che verrà gestito solo dal membro esterno dell'ODV dell'organismo di vigilanza per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Le segnalazioni pertanto, potranno essere inviate all'indirizzo: graziana.iannoni@avvocatiperugiapec.it.

1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/01

Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/01 a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati sopra indicati sono:

- le sanzioni pecuniarie,
- le sanzioni interdittive (che possono essere disposte in via cautelare anche nella fase inquisitoria), ovvero:
 - 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
 - 2) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
 - 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
 - 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
 - 5) il divieto di pubblicizzare beni e servizi,
- la confisca del prezzo o del profitto del reato,
- la pubblicazione della sentenza.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati si applica sempre all'ente una sanzione pecuniaria commisurata in quote, non inferiori a 100 né superiori a 1.000.

Spetta al Giudice determinare sia l'importo unitario delle quote, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che il numero delle quote inflitte, entro i limiti previsti dalla legge, sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e all'attività da questo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (principio di tassatività) e non possono essere di durata inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

La sanzione della pubblicazione della sentenza è disposta solo in caso di comminazione delle sanzioni interdittive.

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna e concerne la confisca del prezzo o del profitto del reato

2. Storia ed organizzazione della Società Ceb Impianti S.P.A.

La Società Ceb Impianti S.P.A. è stata costituita il giorno 10 settembre 1983 con atto notarile e proseguirà fino al 31/12/2020, con proroga tacita di anno in anno. Ceb Impianti è iscritta nel registro delle imprese di Perugia dal 1983 (partita iva 01392380547) ed ha la propria sede in Gubbio, Località Semonte. La Società è rappresentata e gestita dall'unico socio, che svolge anche le funzioni di Amministratore Unico, con i più ampi poteri, e Direttore Generale. In data 10/01/2011 con atto notarile la Società nella persona del suo Amministratore Unico ha nominato e costituito un proprio procuratore speciale ai fini della gestione della società stessa, delegando il predetto procuratore all'uso della firma ed in generale conferendogli ogni più ampio potere di rappresentanza. I poteri del procuratore speciale sono espressamente indicati nell'atto di nomina e regolarmente pubblicizzati ed inseriti in visura camerale.

La mission della società, come descritta nel Sistema di Gestione Integrato consiste nel *“divenire un'organizzazione qualificata per generare nuove opportunità attraverso la fornitura di prodotti che soddisfino le esigenze del mercato, conformi ai requisiti legislativi e regolamenti vigenti, alle norme specifiche applicabili, e nei tempi programmati, ad un costo competitivo e ad un adeguato profitto”*. Per il conseguimento della propria mission, lo Statuto sociale prevede la possibilità di svolgere una vasta gamma di attività di cui quelle effettivamente svolte sono:

- impiantistica elettrica per pubblici e privati;
- progettazione, costruzione e manutenzione di linee elettriche di alta, media e bassa tensione, di pubblica illuminazione, aeree ed in cavo sotterraneo;
- impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti di protezione da scariche atmosferiche.

In data 25 maggio 2012 Ceb S.P.A. ha nominato un revisore legale che resterà in carica fino ad approvazione del bilancio in data 31.12.2014. Il revisore nominato è iscritto al registro dei revisori presso il Ministero di Giustizia. Il predetto revisore legale compie un controllo strettamente contabile in merito al bilancio e non svolge le funzioni del Collegio Sindacale, che era in carica fino alla scelta della società di nominare un revisore legale. Il revisore relaziona annualmente la società in occasione dell'approvazione del bilancio.

In data 31/08/2015 è stato nominato un nuovo procuratore come risulta dalla visura camerale, il quale ha ampi poteri (ad es. sottoscrivere contratti, provvedere ai pagamenti, emettere assegni, etc.) ma con il limite di spesa di euro 20.000,00 (ventimila).

In data 10/03/2015 è stato nominato ai sensi del D.M. n.37/2008 un preposto alla gestione tecnica.

Infine, in data 02/11/2015 è stato nominato un nuovo revisore unico che durerà in carica fino al 31/12/2017.

In data 6 maggio 2015 l'amministratore unico di CEB con rogito notarile ha nominato un mandatario speciale per la sicurezza a cui sono stati conferiti ampi poteri come da mandato a cui si rinvia.

CEB dal 23 dicembre 2022 ha mutato la forma societaria da S.R.L. a S.P.A. nominando in pari data il collegio sindacale. Nella società risultano 3 titolari di cariche, 2 procuratori ed un preposto alla gestione tecnica D.M. 37/2008.

Le modifiche societarie hanno reso necessario implementare tutti i documenti della società, compreso il modello di organizzazione e gestione, il codice etico ed i protocolli 231.

2.1 Le certificazioni della società CEB Impianti S.P.A. e controlli interni

La Società Ceb Impianti è certificata Qualità Ambiente e sicurezza da luglio del 2012, la certificazione ISO 45001:2018 in materia di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro è stata rinnovata e scadrà nell'anno 2024 così come la certificazione del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, conforme alla ISO 14001:2015.

Anche la certificazione ISO 9001:2015 inerente il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione è stato rinnovato – per il servizio di progettazione, costruzione e manutenzione impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica in AT/MT/BT - e sarà valido fino all'anno 2024.

La società ha acquisito la attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010 (SOA) con scadenza nel 2024.

Ceb si è anche certificata sul sistema di gestione della responsabilità solidale conforme alla specifica SA 8000:2014 e, sul sistema di gestione dell'energia della organizzazione conforme alla ISO 50001:2018.

Ceb in data 30 aprile 2022 ha ottenuto la certificazione ISO 37001 che ha implementato, rivisto e migliorato il sistema di gestione anti-corruzione.

.2.2 Finalità dell'adozione del Modello

La società Ceb Impianti S.P.A. al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conclusione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti, è consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a controllo e coordinamento da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati, la società Ceb ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Il presente Modello è stato adottato in data 31 ottobre 2013 dall'Amministratore Unico, che ha poi aggiornato tutte le sue revisioni.

La società Ceb Impianti S.P.A. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello in linea con le prescrizioni del decreto sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale iniziativa unitamente all'adozione del Codice Etico è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti di Ceb Impianti e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati affinché seguano nell'espletamento dei propri incarichi e attività comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto.

Attraverso l'adozione del Modello Ceb Impianti intende perseguire le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di corporate governance;

- determinare in tutti coloro che sono individuati quali "Destinatari del Modello" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente a Ceb Impianti;
- ribadire che Ceb Impianti non tollera tali forme di comportamento illecito e che sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
- informare tutti i Destinatari del Modello che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ancor prima della commissione di condotte costituenti reato, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni che potranno spingersi fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.3 Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello sono, dunque, vincolanti per:

- 1) 'amministratore unico, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente);
- 2) i collaboratori esterni legati da vincolo di controllo e coordinamento con Ceb Impianti a norma del Decreto.

Con riferimento ai fornitori terzi e ai collaboratori esterni non rientranti tra i Destinatari, Ceb renderà nota e pretenderà il rispetto del proprio codice etico e procederà –ove possibile - ad inserire clausole che consentano di cessare il rapporto contrattuale in presenza di accertamenti definitivi di condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 da parte degli stessi.

2.4 Struttura del Modello di Ceb Impianti S.P.A.

Il presente Modello Organizzativo è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto Legislativo vengono illustrate le sue componenti essenziali con particolare riferimento all'O.d.V. ed al sistema

disciplinare e sanzionatorio, in relazione alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso, nonché le modalità utilizzate per la diffusione del Modello.

La Parte Speciale, suddivisa in distinte sezioni, costituisce la concreta attuazione dei principi del Decreto Legislativo nell'ambito della realtà aziendale di Ceb Impianti.

Nello specifico, nella parte speciale sono individuate le diverse fattispecie criminose rispetto alle quali si è evidenziato un potenziale rischio di commissione dei reati presupposto nell'ambito della Società. Per ciascuna tipologia di reato la Parte Speciale contiene una breve descrizione della fattispecie criminosa, individua le attività sensibili, definisce i principi generali che devono guidare Ceb Impianti S.P.A. nella individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività attraverso la predisposizione di procedure di prevenzione di condotte delittuose.

2.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto, dispone che i modelli debbano prevedere “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”.

La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati previsti dal Decreto può essere realizzata tramite risorse finanziarie della Società (es. costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione), ovvero utilizzando impropriamente gli strumenti di provvista e attraverso la creazione di cosiddetti “fondi occulti”.

I flussi monetari e finanziari di Ceb Impianti S.P.A. possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni e servizi, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, i salari e gli stipendi;

flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

La società Ceb Impianti ha regolamentato la gestione delle risorse finanziarie in una apposita procedura ad hoc denominata “gestione dei flussi finanziari” allegata al Mog di Ceb impianti a cui si rimanda integralmente.

3 Organismo di Vigilanza

3.1 Nomina e attribuzioni

L'Organismo di Vigilanza, composto da 3 membri nominati dall'Amministratore Unico di Ceb, è l'organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G. nonché di proporre gli aggiornamenti in caso di necessità.

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettiva osservanza del M.O.G. attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli da questo previsti nelle aree a rischio di reato;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del M.O.G., cioè della sua capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- sottoporre tempestivamente all'Organo di Amministrazione, tramite il referente aziendale le proposte per l'aggiornamento del M.O.G. nel caso di modifiche della normativa o degli assetti organizzativi della Società o, qualora risulti necessario, a seguito dei controlli eseguiti;
- sollecitare l'Organo di Amministrazione, anche tramite il referente aziendale, alla predisposizione od integrazione della normativa interna finalizzata alla prevenzione dei rischi;
- identificare e misurare tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo all'aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate accedendo direttamente alla relativa documentazione nel caso di segnalazioni ricevute o qualora si siano evidenziate disfunzioni del M.O.G. o si sia verificata la commissione dei reati presupposto;
- trasmettere al referente aziendale gli elementi per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti di colui o coloro che siano incorsi nell'inosservanza delle disposizioni del M.O.G.

3.2 Requisiti dell'Organismo e dei suoi componenti

Il punto b), comma 1 dell'art 6 del d.lgs. 231/01 dispone che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'indipendenza dell'O.d.V. è garantita dalla terzietà dei suoi membri, mentre la sua autonomia è assicurata dal budget di spesa annuale, di cui può liberamente disporre, definito con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Per assicurare la necessaria professionalità dell'operato dell'O.d.V. devono essere nominati nell'incarico persone munite, anche disgiuntamente, delle sotto indicate competenze specialistiche:

- approfondita conoscenza delle norme legislative attinenti al d.lgs.231/01;
- capacità di analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione dei possibili comportamenti sanzionabili;
- capacità di analisi dei processi organizzativi aziendali;
- capacità di elaborazione delle procedure di prevenzione della commissione dei reati presupposto adeguate alle dimensioni aziendali,
- capacità di effettuare efficaci controlli sulle modalità di svolgimento delle attività relative a processi sensibili.

3.3 Cause di ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di membro dell'O.d.V.:

1. l'essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato a pena, anche non definitiva, che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. l'essere stato condannato ad una pena, anche non definitiva, o averla patteggiata, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
3. il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, predispone un documento che regola le attività di propria competenza. Tale documento deve contenere:

- la pianificazione delle attività;
- la disciplina dei flussi informativi “da e verso” Ceb Impianti;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
- la verbalizzazione delle proprie riunioni e delle attività di controllo eseguite;
- la gestione delle segnalazioni così come previsto con la riforma dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (whistleblowing).

3.5 Referente aziendale

Il referente aziendale dell'O.d.V. (ossia il membro interno dell'O.d.V.) e cioè colui che ha la funzione di costituire il tramite tra Ceb Impianti e l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- indicare all'O.d. V gli interlocutori aziendali cui riferirsi per le proprie attività operative;
- contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi, interessando, di volta in volta, i responsabili dei presidi organizzativi nelle aree di competenza, così come identificate nell'organigramma aziendale;
- comunicare all'Organo di Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare l'Organismo di Vigilanza, su segnalazione dei responsabili delle presidi organizzativi, delle modifiche organizzative che rendono necessari l'aggiornamento dell'analisi dei rischi;
- relazionare all'Organo amministrativo sulle attività svolte dall'O.d.V..

3.6 Flussi informativi

Affinché il M.O.G. sia efficace strumento di prevenzione dei reati presupposto è particolarmente importante la regolamentazione dei flussi informativi che devono intercorrere tra Ceb Impianti e l'O.d.V.. Tali flussi, salvo casi particolari sotto specificati,

avvengono tramite il Referente aziendale (e cioè il membro interno dell'O.d.V.) e le singole comunicazioni devono essere archiviate e protocollate su supporto cartaceo e distinte in base all'area organizzativa di appartenenza del mittente originario, salvo le segnalazioni anonime che comunque devono essere anch'esse protocollate. Per la specificità dei flussi informativi si rinvia al documento allegato alla parte speciale del MOG e denominato "Flussi Informativi all'O.d.V."

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato dall'Amministratore Unico in qualsiasi momento per riferire in merito al funzionamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può, inoltre, richiedere un incontro con l'Amministratore Unico, per il tramite del Referente, per aggiornamenti in merito alle attività istituzionali svolte e/o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

3.7 Gestione delle segnalazioni

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti difformi dal Modello stesso.

La disciplina del whistleblowing già regolamentata da CEB è stata implementata con l'introduzione del Decreto Legislativo **n. 24 del 10 marzo 2023** che, ha allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) introducendo altresì le c.d. "segnalazioni esterne".

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti difformi dal Modello stesso, da chiunque tenuti, a mezzo lettera o e-mail all'indirizzo: graziana.iannoni@avvocatiperugiapec.it

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni. L'O.d.V valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità di chi ha fatto la segnalazione.

Le segnalazioni pervenute all' O.d.V. sono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo ai componenti dell'O.d.V.

4 Sistema sanzionatorio

4.1 Obbligatorietà del sistema sanzionatorio

L'art.6, comma 2, lett.e) e l'art.7, comma 4 lett. b) del d.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.

Per tale motivo è richiesto a ciascun destinatario di conoscere le norme contenute nel M.O.G di Ceb oltre alle norme e procedure di riferimento che ne regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione. Le violazioni comportano l'avvio di procedimenti sanzionatori, a prescindere, nei casi in cui il comportamento costituisca reato, dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale e dal suo stesso esito.

4.2 Destinatari del sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio si rivolge a tutti i soggetti interni ed esterni che intrattengono rapporti di tipo strutturato con la Società e quindi agli "apicali" ed ai "dipendenti", con modalità di volta in volta determinate sulla base delle singole tipologie del rapporto intercorrente con la Società Ceb Impianti. Nella Parte Speciale del presente Mog sono individuate e specificate le tipologie di sanzioni.

4.3 Criteri del sistema disciplinare relativo ai dipendenti

Il sistema disciplinare relativo ai dipendenti, redatto in osservanza delle norme dello Statuto dei lavoratori e del vigente C.C.N.L., commisura le sanzioni in base ai criteri generali di seguito indicati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;

- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni, si applica la sanzione più grave. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dei procedimenti disciplinari irrogati per la violazione del Modello.

Ceb impianti spa tutela i dipendenti che segnalano illeciti da atti ritorsivi o discriminatori; nello specifico la tutela si estende anche a chi segnala (whistleblower) illeciti all'ODV dell'Azienda come previsto dall'art. 6 c.2 bis del D.Lgs. 231/2001 e smi.

L'ODV, nella persona del membro esterno quale soggetto terzo ed indipendente rispetto all'Azienda proporrà all'amministratore unico della società nel rispetto di quanto previsto nel CCNL il tipo di sanzione da applicare – tra quelle sopra riportate - sia per chi viola le misure di tutela del segnalante sia per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso in cui sia l'ODV della società a violare le prescrizioni a tutela del whistleblowing, l'amministratore unico di Ceb dovrà determinare la sanzione da applicare, compresa – nei casi più gravi – la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 C.C. con contestuale richiesta risarcitoria.

5. Pubblicizzazione e comunicazione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia del M.O.G. come strumento di prevenzione e controllo Ceb provvede con modalità idonee ad assicurarne la diffusione e la effettiva conoscenza da parte di tutti i destinatari del Modello. Nello specifico, Ceb comunica i contenuti del Modello e del Codice etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari attraverso i mezzi ritenuti più opportuni; nello specifico a tutto il personale dipendente verrà inviata una circolare interna con la quale:

- si informa dell'avvenuta adozione del M.O.G. ai sensi del d.lgs 231/01 da parte della Società;

- si invita a consultare copia dello stesso o nel formato elettronico sul sito aziendale/intranet oppure nella copia cartacea conservata presso la sede della società;

La Società Ceb Impianti inoltre comunica l'adozione ed il contenuto del Modello e l'adozione e contenuti del Codice Etico e sanzionatorio ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

5.1 formazione del Personale

Tutti i soggetti interni destinatari del M.O.G. devono essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

Il piano di formazione è predisposto dal Referente aziendale con l'ausilio del Responsabile del Personale ed è comunicato all'amministratore di Ceb Impianti. Il piano di formazione deve prevedere:

- un seminario iniziale per l'illustrazione della legge e del M.O.G. rivolto ai dipendenti che presidiano le diverse aree aziendali;
- corsi di aggiornamento in presenza di adeguamenti del Modello intervenuti a seguito di modifiche legislative e/o organizzative;
- un monitoraggio continuo del processo formativo;
- l'informativa della vigenza del Modello nella lettera di assunzione.

L'Organismo di Vigilanza verifica, d'intesa con il Responsabile del Personale, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.

5.2 verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- a) verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello;

b) verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del l'Amministratore Unico di Ceb Impianti S.P.A. (contestualmente al rapporto semestrale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili lacune e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.